



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 12/18**

Lussemburgo, 7 febbraio 2018

Sentenza nelle cause C-304/16 e C-643/16

The Queen, su istanza di American Express Company / The Lords  
Commissioners of Her Majesty's Treasury

**Uno schema a tre parti che coinvolge un partner di carta multimarchio in co-branding o un agente è soggetto alle stesse limitazioni applicabili agli schemi a quattro parti in materia di commissioni interbancarie**

*Tuttavia, il solo fatto che uno schema di carte di pagamento a tre parti si avvalga di un partner di carta multimarchio in co-branding non comporta necessariamente il suo assoggettamento ai requisiti in materia di accesso*

Nell'ambito dei pagamenti tramite carta esistono due modelli: gli schemi a quattro parti e gli schemi a tre parti. I primi presuppongono la partecipazione di quattro parti: i pagamenti si effettuano dal conto del consumatore verso quello del commerciante grazie all'intervento della banca che ha emesso la carta del consumatore e della banca convenzionatrice che fornisce al commerciante i servizi che consentono di accettare la carta.

Negli schemi a quattro parti le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione dello schema, dell'emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario). Negli schemi a tre parti, invece, i servizi di convenzionamento e di emissione vengono forniti dallo schema stesso, e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario all'interno dello schema. L'American Express gestisce uno schema di carte di pagamento a tre parti.

La «commissione interbancaria» è una commissione applicata per ogni operazione direttamente o indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l'emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta. Un regolamento dell'Unione limita l'importo delle commissioni interbancarie <sup>1</sup>.

Tale regolamento prevede che, quando uno schema di carte di pagamento a tre parti, come l'American Express, emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding («estensione per co-branding») o tramite un agente («estensione per agenzia»), esso è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Nella causa C-304/16, in seguito alla proposizione da parte dell'American Express di un ricorso per il controllo della legittimità, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Alte Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione amministrativa), Regno Unito] chiede alla Corte di giustizia se sia necessario che un partner di carta multimarchio in co-branding o un agente agisca in qualità di emittente affinché uno schema di carte di pagamento a tre parti sia considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti e, di conseguenza, sia assoggettato ai massimali per le commissioni interbancarie previsti dal regolamento.

La causa C-643/16 riguarda la direttiva sui servizi di pagamento <sup>2</sup>, che dispone, tra l'altro, che le norme che disciplinano l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di pagamento

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU 2015 L 123, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).

devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate, e che i sistemi di pagamento non devono imporre ai prestatori di servizi di pagamento regole restrittive per quanto riguarda la partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento, regole discriminatorie e restrizioni sulla base dello status istituzionale. In tale causa la High Court chiede se, nel caso in cui un sistema di pagamento a tre parti come l'American Express concluda accordi di co-branding o si avvalga di un agente, tale sistema sia soggetto all'obbligo in materia di accesso previsto dalla direttiva, qualora il partner multimarchio in co-branding non fornisca egli stesso servizi di pagamento in tale sistema o qualora l'agente agisca per conto del sistema ai fini della fornitura di servizi di pagamento.

Nelle sentenze odierne, la Corte risponde anzitutto, nella causa C-304/16, che non risulta né dal tenore letterale né dalla struttura del regolamento che il partner di carta multimarchio in co-branding o l'agente debba essere egli stesso coinvolto nell'attività di emissione affinché lo schema di carte di pagamento a tre parti sia considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Essa constata che, se il legislatore dell'Unione avesse voluto restringere l'ambito di applicazione del regolamento perché così fosse, avrebbe potuto prevederlo espressamente.

Inoltre, la Corte osserva che la regolamentazione delle commissioni interbancarie è diretta a migliorare il funzionamento del mercato interno e a contribuire a ridurre i costi delle operazioni per i consumatori. Essa dichiara che non si può escludere che in un certo tipo di contropartita o di vantaggio sia ravvisabile una commissione interbancaria implicita, senza che il partner di carta multimarchio in co-branding o l'agente con il quale lo schema di carte di pagamento a tre parti ha concluso un accordo sia necessariamente coinvolto nell'attività di emissione di tale schema. Di conseguenza, essa considera che potrebbe rivelarsi difficile conseguire gli obiettivi del regolamento, in particolare quello consistente nel garantire condizioni di parità sul mercato, se le situazioni nelle quali il partner di carta multimarchio in co-branding o l'agente non agisce in qualità di emittente dovessero, per questo, essere sottratte alle disposizioni previste da tale regolamento per quanto concerne le commissioni interbancarie.

La Corte dichiara quindi che, **quando uno schema di carte di pagamento a tre parti conclude un accordo di co-branding o un accordo con un agente, tale schema dev'essere considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti, con la conseguenza che i massimali per le commissioni interbancarie previsti dal regolamento gli sono applicabili.**

**Nella causa C-643/16, la Corte considera che uno schema di carte di pagamento a tre parti che abbia concluso un accordo di co-branding non è assoggettato ai requisiti in materia di accesso previsti dalla direttiva nel caso in cui tale partner non sia un prestatore di servizi di pagamento e non fornisca servizi di pagamento in tale schema per quanto concerne i prodotti in co-branding.** Per contro, uno schema di carte di pagamento a tre parti che si sia avvalso di un agente ai fini della fornitura di servizi di pagamento è assoggettato ai requisiti in materia di accesso previsti dalla direttiva.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il testo integrale delle sentenze [C-304/16](#) e [C-643/16](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*